

ALLEGATO 6 – TOMBAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

ART. 1 - TOMBAMENTI RAPPRESENTANTI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

1. I soggetti interessati alla richiesta di concessione per l'effettuazione di tombamenti lungo le strade provinciali, se ritengono che l'effettuazione di tali manufatti, nella sostanza, rappresenta un'opera di pubblico interesse, dovranno dichiarare tale situazione nell'istanza presentata con le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del regolamento provinciale;
2. Nella dichiarazione prevista al numero precedente dovranno essere illustrati i motivi per cui si ritiene che l'opera riveste carattere di pubblico interesse e l'impegno del concessionario a non apportare variazioni tali da modificare tale caratteristica fino alla scadenza della concessione;
3. Ogni eventuale modifica alla concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia; nel caso per un qualsiasi motivo, a richiesta del concedente o a seguito di verifica della Provincia, non sussistano più i motivi di pubblico interesse, verrà annotata tale situazione nell'atto di concessione, anche per quanto riguarda gli eventuali aspetti di ordine tributario;
4. Il competente Settore della Provincia, nel previsto parere riguardante le modalità di esecuzione dell'opera richiesta, esprimerà le proprie valutazioni in ordine all'effettiva sussistenza del pubblico interesse, indicando altresì le eventuali prescrizioni per il mantenimento di tale stato;
5. Nell'atto di concessione dovrà risultare che l'opera è di pubblico interesse, con le motivazioni che hanno determinato tale stato e l'obbligo che ne deriva a carico del concessionario

ART. 2 - TOMBAMENTI NEL PREMINENTE INTERESSE DELLA TUTELA DELLA STRADA

1. Quando, anche su segnalazione di privati cittadini interessati, si rilevano situazioni di pericolosità per la tutela del corpo strada, quali smottamenti o frane, o previsione degli stessi, il competente Servizio della Provincia potrà concordare con il privato interessato l'effettuazione di eventuali tombamenti per conseguente ripristino;
2. Quando il privato ritenga che l'effettuazione del tombamento porti vantaggio anche alla propria proprietà e dichiari la propria disponibilità ad effettuare l'opera prevista direttamente a proprie spese, in tutto o in parte, può essere autorizzato dal competente Servizio della Provincia ad eseguire l'opera richiesta, stabilendo le prescrizioni tecniche necessarie;
3. Il privato autorizzato dovrà impegnarsi per iscritto ad effettuare l'opera secondo le prescrizioni fissate dalla Provincia; nella stessa dichiarazione dovranno essere evidenziate le condizioni concordate, anche in ordine all'eventuale manutenzione necessaria, facenti carico alla Provincia e/o al privato;
4. L'opera eseguita a cura e spese del privato interessato rimarrà di proprietà della Provincia, che provvederà anche per la sua conservazione, fatta salva la eventuale manutenzione concordata come previsto al numero precedente.
5. Il privato che ha effettuato lavori ai sensi della presente normativa, non potrà accampare nei confronti della Provincia alcuna somma o rimborso, fatto salvo l'eventuale contributo *tantum* concordato all'atto dell'autorizzazione, da impegnare con apposito provvedimento a parte secondo le norme previste vigenti;
6. Gli accordi per l'esecuzione delle opere previste saranno sottoscritti in apposito disciplinare da parte del privato e del dirigente del Settore interessato.
7. Nel caso di costruzione o riparazione delle opere di sostegno lungo le strade provinciali, di cui all' art. 30 comma 4 del N.C.S., atte unicamente a sostenere i fondi adiacenti, a segnalazione o richiesta dei diretti interessati verrà applicata, con gli adeguamenti del caso, la stessa normativa prevista per i tombamenti nell'interesse della strada; nella prevista convenzione verranno fissate le

prescrizioni tecniche, per l'esecuzione dell'opera, che il privato interessato dovrà rispettare a tutela e nell'interesse della strada stessa.